



COMUNE DI PONZANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

N° 41 Reg. Delib.

N° _____ di prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Convocazione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

- O G G E T T O -

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI BARBIERE, PAR-RUCCHIERE PER UOMO E DONNA E DI ESTETISTA IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SETTORE.

L'anno **duemilasette** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze per determinazione del Sindaco con avviso scritto e notificato in data utile, nelle forme e nei modi di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e nome	Presenti/Assenti
NIERO CLAUDIO	P
SERENA ALBERTO	P
FAVRETTO LUCIO	P
PILLA ROBERTO	P
BERNARDI GIULIANO	P
BALDO SILVIA	P
BURANELLO DANIELA	P
CALLEGARO LUCIANO	A
GOTTARDO GIORGIO	P
ZAGO TIZIANO	A
ZANATTA PAOLO	P
SPECIE SONIA	P
NARDIN FABRIZIO	P
PIZZOLON BONAVENTURA	P
DE MARTIN PIETRO	A
VISENTIN PIERLUIGI	A
GAMBIERA PIERUGO	A

Presenti n. 12, Assenti n. 5

Partecipano alla seduta il Sig. DE TOFFOL DOTT. FABIO Segretario e il Sig. CICCARELLO arch. VINCENZO in qualità di Assessore esterno

Il Sig. FAVRETTO LUCIO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Esponde l'argomento l'Assessore alle Attività Produttive precisando che in questo comune è vigente un regolamento che disciplina le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, prevedendo, tra l'altro, un sistema di contingento per l'apertura di nuove attività mediante il rispetto di predeterminate distanze minime tra le attività dello stesso tipo.

Riguardo alla disciplina di tali attività sono state emanate di recente le seguenti normative:

- la legge 17 agosto 2005, n. 174, che ha completamente riformato il settore, sopprimendo la figura professionale del barbiere e introducendo la figura dell'acconciatore in sostituzione di quelle di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna;
Salvo che per alcuni aspetti di dettaglio previsti dalle norme transitorie, tale legge quadro sarà applicabile solo dopo che la Regione Veneto avrà emanato la relativa normativa di attuazione, dando disposizioni anche ai comuni sui contenuti dei regolamenti e sulle procedure comunali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Veneta n. 714 del 14 marzo 2006 che, modificando la precedente D.G.R. 12.2.1992, n. 655 ha soppresso l'obbligo del libretto sanitario e delle visite mediche periodiche per gli operatori del settore. Resta invece in vigore la disposizione di cui al 1° comma della citata D.G.R. 655/1992 che prevede che "Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta, rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'Ulss";
- il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Decreto Bersani 2 sulle liberalizzazioni convertito nella Legge n. 40 del 2.4.2007) che al secondo comma dell'art.10 dispone che le attività :
 - di **acconciatore** di cui alle leggi 14.2.1963, n. 161, e 17.8.2005, n. 174;
 - di **estetista** di cui alla legge 4 gennaio 1990 n.1;

sono soggette alla sola **dichiarazione di inizio attività**, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi dell'art.19 della legge n.241/90 e successive modificazioni, e **non possono essere subordinate** al rispetto: - di distanze minime

- di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività,
- dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

Sono fatti salvi solo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

Per quanto attiene alla professione di barbiere e parrucchiere occorre precisare che con la legge 17 agosto 2005, n.174, lo Stato ha approvato, nell'esercizio di una competenza legislativa concorrente, la disciplina dell'attività di acconciatore, modificando, dopo 35 anni, la precedente normativa del 1963.

In base alla Legge n.174/2005 l'attività di acconciatore è soggetta al rilascio di autorizzazione e nessuna disposizione fa espresso riferimento alla possibilità di individuare dei criteri di distanza minima o dei parametri numerici. Il riferimento invece alle distanze è nella legge precedente n.161/1963, che, per quanto compatibile, rimane applicabile fino alla data indicata dalla legge regionale adottata in materia (non ancora emanata), cui deve far seguito la modifica dei regolamenti comunali.

In particolare l'art.2, comma 2, della legge n.161/1963 dispone che i comuni devono concedere l'autorizzazione previo accertamento della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, deliberati dal consiglio comunale.

Ora l' art. 10, comma 6, del D.L. n. 7/2007, dispone l'immediata abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili e quindi dobbiamo intendere abrogate, a far data dal 2 febbraio 2007, sia la norma della legge n. 174/2005 che prevedeva

per l'esercizio della professione di acconciatore l'autorizzazione anziché la denuncia di inizio attività, sia la disposizione della legge n. 161/63 che stabiliva per i comuni l'obbligo di rilasciare l'autorizzazione nel rispetto di distanze minime.

Di conseguenza, i regolamenti comunali, adottati in applicazione alla legge n.161/63, devono essere immediatamente disapplicati riguardo a tali previsioni.

Se invece la disposizione del regolamento comunale, che stabilisce le distanze minime deriva da una normativa regionale, come nel caso degli estetisti che ha trovato puntuale regolamentazione nel Veneto con la L.R. 27 novembre 1991, n. 29, il regolamento comunale è soggetto ad adeguamento entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.7/2007 (entro il 2 maggio 2007).

Con L.R. n. 21 del 16.8.2007 la Regione Veneto ha modificato la L.R. n. 29/1991, adeguandola alle previsioni del D.L. n. 7/2007, convertito in L. n. 40/2007.

Si ritiene, pertanto, opportuno attivarsi tramite una delibera di consiglio comunale, che disponga la non applicazione delle parti del regolamento non compatibili con le norme so richiamate;

Inoltre, sia per le attività di acconciatore che di estetista il d.l. n.7/2007 dispone che non possono essere subordinate all'obbligo di chiusura infrasettimanale.

Per gli acconciatori, l'art.2-bis della legge n.161/1963 dispone che la disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria, mentre per l'attività di estetista nulla dispone la legge n.1/90.

L'obbligo di chiusura infrasettimanale è quindi non una disposizione nazionale ma comunale e pertanto i comuni hanno tempo, come già detto, tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge per adeguare le ordinanze che dispongono gli orari e l'obbligo della giornata di chiusura.

Precisa infine il relatore che per le modifiche da apportare al regolamento di settore non si ritiene necessario acquisire il parere delle Associazioni di categoria, dei rappresentanti dei lavoratori e dei consumatori, trattandosi di adeguamento a disposizioni di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della premessa relazione e condivisa la necessità di adeguare il regolamento comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista alle nuove disposizioni normative intervenute;

VISTO il "Regolamento per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista" approvato con deliberazione consiliare n. 150 in data 21.12.1993 e successive modificazioni;

VISTO il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella Legge n. 40 del 2.4.2007;

VISTA la legge 17.8.2005, n. 174;

VISTA la legge 4.01.1990, n. 1;

VISTA la legge regionale 27.11.1991, n. 29, modificata dalla L.R. 16.8.2007, n. 21;

VISTE le deliberazioni della G.R.V. 12.2.1992, n. 655 e n. 14.3.2006, n. 714;

ACQUISITO il parere favorevole della Terza Commissione consiliare, riunitasi il 03.08.2007;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio sviluppo economico;

DOPO l'allegata discussione;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti: n. 12

Voti favorevoli: n. 10 (consiglieri di maggioranza)

Voti contrari: //

Voti astenuti: 2 (Nardin e Pizzolon)

DELIBERA

di approvare, per i motivi in premessa indicati, le seguenti modifiche al vigente Regolamento per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista:

1) a' sensi della legge 17.8.2005, n.174 il regolamento è da intendersi per "la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista";

2) devono intendersi abrogate le disposizioni del regolamento relative:

2.1 al rispetto di distanze da rispettare tra le attività disciplinate dal regolamento;

2.2 all'assoggettamento ad autorizzazione comunale l'esercizio delle attività medesime.

È pertanto consentita l'attivazione mediante presentazione di dichiarazione di inizio attività a' sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, che sarà.

- immediatamente efficace, in applicazione dell'art. 29, comma 2, della legge 7.8.1990, n. 241, solamente se la ditta interessata è già in possesso dell'attestato della qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato e del certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciato dal competente servizio dell'ULSS;

- oppure efficace dalla data di acquisizione del certificato di idoneità igienico sanitaria, fatto salvo l'obbligo del possesso della qualificazione professionale fin dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività;

3) devono intendersi abrogate le disposizioni relative all'obbligo del libretto sanitario e delle visite mediche periodiche previste in particolare all'articolo che disciplina la documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione (ora dichiarazione di inizio attività) e all'articolo che detta disposizioni sui "controlli sanitari del personale".

Resta invece in vigore la disposizione che prevede che "il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta, rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'ULSS";

4) di prendere atto che per l'abolizione dell'obbligo di chiusura infrasettimanale provvederà d'ufficio il Sindaco ad adeguare l'ordinanza attualmente in vigore, senza l'obbligo di sentire le categorie interessate, trattandosi di adeguamento a disposizioni di legge.

Stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:

Consiglieri presenti e votanti: n. 12

Voti favorevoli: n. 10 (consiglieri di maggioranza)

Voti contrari: //

Voti astenuti: 2 (Nardin e Pizzolon)

DISCUSSIONE

ASS. ZANATTA

E' presente nel nostro comune un regolamento che disciplina l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, un regolamento che prevede che queste autorizzazioni siano contingentate. Ancora prevede questo regolamento che l'apertura tra un'attività e l'altra sia subordinata a delle distanze minime di rispetto.

Con la legge del 17 agosto 2005, la N. 174 è stato riformata la disciplina di queste attività, sopprimendo la figura professionale del barbiere, introducendo la figura dell'acconciatore per dare un'unica definizione a tutto quanto il settore, perché l'acconciatore viene a sostituire quella del barbiere e del parrucchiere uomo e donna. Con ulteriore deliberazione della Giunta Regionale veneta poi del 2006 è stato anche soppresso l'obbligo del libretto sanitario che nel nostro regolamento è ancora vigente.

Una ulteriore legge, il famoso Decreto Bersani sulle liberalizzazioni che è stato convertito in legge, ha previsto che l'attività di acconciatore e di estetista non siano più soggette a autorizzazione da parte del Comune, ma possano essere iniziate con la semplice dichiarazione di inizio attività e non possano essere subordinate al rispetto delle distanze minime e di parametri numerici che ancora il nostro regolamento prevede. Scompare tra l'altro anche l'obbligo della chiusura infrasettimanale che diventa facoltativa. Devono intendersi inoltre abrogate dal rispettivo regolamento il rispetto delle distanze.

Restano salvi comunque i requisiti professionali di chi intende aprire deve averli, quindi non è che possa aprire uno qualunque, deve avere dei requisiti specifici e questi vanno al vaglio dell'organo competente che è l'A.S.L., che quindi rilascia il certificato di idoneità.

Questa modifica a questo regolamento deriva da una modifica di carattere legislativo, quindi non c'è stato neanche l'obbligo di sentire la Commissione consultiva comunale: il regolamento prevede una Commissione specifica, noi l'abbiamo passata nella nostra Commissione consiliare.

PRESIDENTE

Ci sono interventi? Non ci sono quindi pongo in votazione il punto all'ordine del giorno.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli 10; astenuti 2.

Pongo in votazione l'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: astenuti 2; favorevoli 10.



COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

Ufficio proponente: ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 14-09-2007 N. 46

**Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E DI ESTE=
TISTA IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SETTORE.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to LAURA RIZZO

Li 14-09-2007

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consigliare. Esteso e sottoscritto a' sensi dell'art. 24, comma 3 dello Statuto Comunale.

IL PRESIDENTE
F.to FAVRETTO LUCIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE TOFFOL DOTT. FABIO

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 15.10.2007 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE TOFFOL DOTT. FABIO

Lì 15.10.2007

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 il

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO